

limite della sua proprietà. Dopo l'intervento il comune ha riconosciuto il proprio impegno a realizzare le opere di propria competenza.

D.D. G.F. (529/2000)

L'interessato, che aveva a suo tempo applicato al proprio immobile la rendita catastale presunta in attesa di quella definitiva da parte dei competenti uffici finanziari, nel 1999 si è visto recapitare dal Comune di residenza vari avvisi di accertamento ai fini I.C.I. in forza di una rendita mai allo stesso comunicata e poi rivelatasi, a seguito di richiesta di verifica, del tutto sproporzionata rispetto a quella reale. L'amministrazione comunale, però, pur a seguito di rettifica della rendita da parte degli uffici finanziari, non procedeva all'annullamento degli avvisi di accertamento, essendo la rettifica medesima avvenuta nel 1999. A seguito di intervento dell'ufficio la rettifica è stata considerata retroattiva e gli avvisi di accertamento annullati. Va aggiunto che, a seguito di tale intervento chiarificatore, l'amministrazione comunale ha proceduto alla rettifica di altri 117 avvisi di accertamento.

C.C. (86/2000)

In un contesto di circostanze particolari, caratterizzate da urgenza ed emergenza, la sig.na C. C. è stata ricoverata presso una clinica della città di Lugano in Svizzera. Ciò è avvenuto in assenza di una preventiva autorizzazione del Centro di Riferimento Regionale benchè in circostante antecedenti il Centro (C.R.R.) avesse indicato come luoghi idonei alla cura anche strutture sanitarie presenti nel nostro Paese.

In relazione a quest'ultima circostanza la ULSS n. 12 Veneziana aveva in prima istanza riconosciuto gli oneri di degenza a carico del servizio sanitario. A seguito di un approfondimento delle circostanze gli uffici dell'ULSS hanno accolto al richiesta del Difensore civico, ammettendo il rimborso per il ricovero all'estero a beneficio della signorina C.C. per un importo pari a L. 96.500.000=.

M.M. (107/2000)

La signora M.M. nel mese di marzo del 1999 si è sottoposta ad alcuni accertamenti sanitari presso la ULSS n. 12. Tali prestazioni secondo le dichiarazioni dei funzionari erano esenti dal ticket. Ciò nonostante la ULSS trasmetteva successivamente alla interessata richiesta di pagamento sulla base della considerazione che nel frattempo la normativa era modificata e comportava il pagamento della prestazione.

Il difensore civico è intervenuto nei confronti degli uffici amministrativi della ULSS n. 12 e, superati i dubbi interpretativi, si è proceduto al rimborso delle somme pari a L. 295.900=.

C.G.B. (484/2000)

Il cittadino in titolo segnalava l'erroneità della richiesta del pagamento per il canone di fognatura e di depurazione emesso a suo carico dal Comune di Cinto Caomaggiore; e ciò in

relazione del fatto che l'abitazione dell'istante è priva di condotta fognaria e quindi priva del presupposto indispensabile per giustificare l'obbligo tributario.

Dopo gli opportuni chiarimenti con gli uffici competenti, con particolare riferimento alle più recenti risoluzioni ministeriali al riguardo, il Comune ha proceduto alla cancellazione del canone a carico del signor C.G.B..

V.M.G. (505/2000)

In materia di oneri relativi alla concessione edilizia in sanatoria un Comune in provincia di Venezia adottava una interpretazione particolarmente gravosa a carico del richiedente. In particolare l'art. 97 della legge regionale 61/85 veniva interpretato facendo pagare, come sanzione, il doppio del contributo dovuto e, in più, il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Il difensore civico ha segnalato la incongruenza di questa interpretazione, anche con richiamo sia alla giurisprudenza amministrativa, sia alla prassi diffusa negli altri Comuni.

Successivamente il Comune ha dichiarato di procedere ad una modifica deliberativa per accogliere l'istanza.

B.D. (694/2000)

Si tratta di una istanza fuori competenza e tuttavia trattata in relazione a due circostanze: la segnalazione proviene dal Presidente del Parlamento Europeo; e la risoluzione poteva essere rinvenuta tramite un intervento di sollecitazione di altra autorità amministrativa indipendente (ISVAP).

Nello specifico si tratta di un grave incidente stradale occorso ad una bambina trasportata dal motorino di una bambina pur essa minore.

Nonostante la gravità delle conseguenze né le società di assicurazione né il Fondo per le vittime della strada hanno dato disponibilità a sovvenire nel risarcimento.

In relazione a ciò il difensore civico ha chiesto l'autorevole intervento al Presidente dell'ISVAP il quale ha svolto una adeguata ed argomentata iniziativa presso il CONSAP al fine di ottenere un risarcimento.

A.A. (673/2000)

La signora A.A. si è rivolta all'Ufficio del Difensore civico lamentando la mancata concessione della borsa di studio da parte dell'E.S.U. per il superamento del limite di reddito familiare. In realtà trattasi di una fattispecie del tutto particolare in quanto il reddito imputato alla famiglia che non consente l'erogazione della borsa di studio, appartiene a persona invalida e sottoposta a tutela legale.

In ragione di ciò i suoi redditi vengono amministrati dal tutore, la madre dell'istante, con i limiti che discendono dalle norme civilistiche in materia.

Pertanto un reddito, che in sostanza è legalmente separato da quelle della famiglia, viene cumulato con lo stesso precludendo in tal modo la fruizione della borsa di studio.

L'ufficio in tal caso ha fatto presente che le disposizioni del D.P.C.M. che stabilisce i criteri per determinare i redditi che gli studenti non possono superare, individua solo una

presunzione juris tantum e che quindi la particolare normativa che riguarda la gestione del patrimonio dell'interdetto, non consente di considerare lo stesso, in uno con quello della famiglia.

Allo stato non risulta ancora pervenuta la decisione da parte dell'E.S.U..

COOP. SOCIALE (687/2000)

Una cooperativa sociale che svolge funzioni di assistenza si è rivolta all'Ufficio di difesa civica ritenendosi lesa, in quanto avendo partecipato ad una gara per la fornitura di servizi presso una ULSS, non è stata dichiarata vincitrice pur avendo presentato l'offerta economicamente più favorevole.

L'ufficio in tal caso ha provveduto a recuperare la documentazione relativa alla gara svolta, dalla quale è emerso che la stessa era stata indetta secondo quanto previsto dalla direttiva CEE 92/50 del 18 giugno 1992 e dal D.Lgs. n. 157/95, art. 23, lett. b) - e che pertanto erano stati previsti più criteri di valutazione.

Preso atto pertanto che formalmente la gara non risultava avere aspetti di illegittimità, l'Ufficio ha provveduto a contattare la Cooperativa, la quale, pur insoddisfatta dell'esito, ha concordato sulla regolarità della procedura.

4. SITUAZIONE ORGANIZZATIVA E LOGISTICA DELL'UFFICIO

La situazione organizzativa dell'Ufficio nel corso del 2000 ha avuto la seguente configurazione:

- 1 dirigente - Avv. Bruno Vianello
- 4 funzionari laureati (cat. D1 e D3), di cui uno in posizione di telelavoro: Dott.ssa Blascovich Rossella, Avv. Francesco Magris, Dott. Luca Polesello e Dott. De Conti
- 2 assistenti (cat. C1 e C3): Bonafè Nadia e Celegato Laura
- 1 collaboratore esecutivo (cat. B1), a tempo parziale: Cipollina Lorenza.

Tale organizzazione della struttura non solo si è rivelata sostanzialmente adeguata per quanto riguarda la funzione di istruzione delle pratiche e la funzione di segreteria e di documentazione; ma altresì ciascuno dei collaboratori ha dato prova di una disponibilità e capacità di interpretazione del ruolo professionale e della specifica funzione del Difensore Civico, delle quali sento il dovere di rendere loro atto e di ringraziarli tutti per aver riscontrato un coinvolgimento nel lavoro ed una capacità collaborativa crescenti e determinanti. Semmai si avverte l'esigenza di rafforzare l'attività di segreteria con l'aggiunta di un collaboratore professionale e di un commesso.

Tale necessità si è viepiù evidenziata in relazione alle più recenti decisioni assunte dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Segreteria Generale; in particolare con la decisione di consentire la mobilità di alcuni dipendenti.

Ciò ha comportato e comporta:

- l'avvicendamento di un funzionario (il Dott. Luca Polesello al posto della Sig.ra Calido),
- il passaggio di un altro funzionario, il Dott. Nicola De Conti, ad altra funzione a seguito del superamento del concorso di Dirigente,
- il previsto trasferimento di una assistente ad altro Ufficio del Consiglio Regionale.

Per tali ragioni si pone l'esigenza di provvedere tempestivamente alle due ultime citate sostituzioni, assieme alla assegnazione delle due unità prima citate.

Per quel che riguarda la posizione del funzionario in telelavoro è da evidenziare come tale opportunità sia stata colta dall'Ufficio in quanto consentiva una prima dislocazione sul territorio dell'attività dello stesso. Infatti la legge istitutiva dell'Ufficio ha previsto la possibilità di attivare uffici a livello provinciale (art. 2 e 14 della L.R. 28/88); ma tale facoltà, già intuita dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento relativo agli U.R.I. di fatto non è stata perseguita con efficacia e risultati apprezzabili.

In ordine alla disponibilità finanziaria per l'anno 2001 dell'Ufficio si fa presente che la stessa, allo stato, risulta sufficiente anche se dovranno essere fronteggiati oneri inediti conseguenti al trasferimento a Mestre dell'Ufficio.

Infatti in particolare l'Ufficio dovrà acquisire e disporre di documentazione, sia informatica che cartacea, in quanto non sarà più possibile ricorrere agevolmente alla Biblioteca del Consiglio Regionale.

Per lo stesso motivo, e tenuto conto che verosimilmente, per ragioni tecniche, non sarà possibile mantenere gli attuali numeri telefonici, si dovrà programmare una serie di inserzioni a pagamento sulla stampa locale per dar notizia dei nuovi numeri telefonici e del nuovo indirizzo dell'Ufficio.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Con la Relazione predisposta per l'anno antecedente si è tentata una riflessione retrospettiva più organica e compiuta sull'esperienza del quinquennio 1995 - 2000. Ad essa sostanzialmente ritengo potermi ancora riferire per evocare più motivatamente convincimenti, bilanci, riflessioni critiche e proposizioni, che nel corso dell'ultimo anno risultano tuttal più ribadite.

Semmai c'è da registrare come nell'ultimo scorcio del 2000 abbiano esercitato un effetto di rallentamento le notizie relative sia al trasferimento degli Uffici a Mestre sia l'attesa dell'avvicendamento nella conduzione dell'Ufficio. Queste due circostanze in particolare hanno dissuaso sia dal proseguire nell'attività di informazione pubblicitaria sia dall'assumere impegni di promozione culturale, per i quali non ci sarebbero stati i necessari presupposti di certezza.

Quanto al resto, va ribadita l'importanza, ancora sussistente, sia di una legge nazionale di principi sulla difesa civica, sia di una forte iniziativa presso il Consiglio Regionale per una assunzione dell'Istituto entro la riscrittura dello Statuto Regionale.

Ritengo ciascuna delle due ipotesi preliminari ai fini anche di una rivisitazione normativa della L.R. 28/88, che pure merita di essere avviata, se non altro per adeguamento alle recenti innovazioni legislative (L. 127/97 e Legge n.340/2000 sulla Semplificazione 1999) e alla luce delle opportune forme di integrazione e collaborazione con l'Ufficio del Tutore dei Minori.

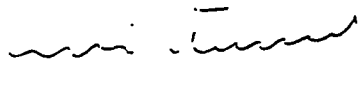
Concludo riconfermando la convinzione che l'avventura, vissuta quale costruttore e gestore della I^a esperienza della difesa civica regionale, è stata un evento positivo:

- per le migliaia di cittadini che vi si sono rivolti trovando spesso risposta e risoluzione ai propri problemi; ma sempre un luogo ed una persona di ascolto confidenziale, paziente e discreto;
- per le pubbliche amministrazioni, per gli operatori, per le istituzioni rappresentative - in particolare per la Regione - che dalla esistenza e dalla operatività di un Ufficio come questo non possono che trarne beneficio per almeno due ragioni: l'una, essendo il Difensore Civico un luogo di osservazione e di monitoraggio in tempo reale sugli esiti dell'azione amministrativa della Regione e sui meccanismi di autotutela per conservare il senso della missione (la P.A. come Servizio); l'altra concorrendo il sistema di difesa civica a determinare un circuito di giustiziabilità e di "amichevolezza", che in ultima istanza valorizza quelle istituzioni della rappresentanza (in primis il Consiglio Regionale) che a suo tempo ha ideato la difesa civica e poi l'ha concretamente sostenuta.

- per me stesso che, con l'aiuto dei validi collaboratori, ho realizzato un'esperienza umana e di etica pubblica di grande significato e di peso rilevante, per la quale riconfermo la mia gratitudine al Consiglio Regionale, che con la sua fiducia me ne ha consentito l'esplicazione.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Lucio Strumendo



Venezia, 8 gennaio 2001

Elenco dei documenti

1. *Legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico"*
2. *Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", artt. 16 (Difensori civici delle regioni e delle province autonome), 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo), commi 38-39 e 45*
3. *Legge 14 ottobre 1957, n. 1203: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee".*
4. *Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 11 (Difensore Civico).*
5. *Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali)*
6. *Legge 24 novembre 2000, n. 340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999".*
- 6bis. *"Il nuovo sistema di tutela in materia di accesso ai documenti amministrativi: la competenza del Difensore Civico" a cura del dott. Nicola De Conti e dell'avv. Francesco Magris dell'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto.*
7. *Emendamento non accolto alla L. 24 novembre 2000, n. 340 recante: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", art. 13 bis (Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome).*
8. *Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 "Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo", art. 4 (Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge. Controllo sostitutivo)*
9. *Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Regione (Legge Finanziaria 2000)", art. 14 (Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni)*
10. *Legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142", art. 19 (Condizione giuridica degli amministratori locali)*

11. *Proposta di legge "Norme in materia di difensore civico" Testo Unificato della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera del 15.09.1998 (Proposte di legge nn. 619 ed abb.)*
12. *Proposte del Coordinamento dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome: "Il Difensore Civico negli statuti delle nuove regioni" e "Ipotesi di norma statutaria sulla difesa civica"*
13. *Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio del Difensore civico della Regione Veneto: "Collaborazione scientifico didattica per l'espletamento delle attività integrative universitarie finalizzate al completamento della formazione specialistica nel campo della difesa civica"*
14. *D.G.R. 22 giugno 1998, n. 2280: "Approvazione schema-tipo di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale"*
15. *D.G.R. 3 novembre 1998, n. 3961: "Attivazione di una collaborazione operativa tra l'ufficio del Difensore civico e gli U.R.I."*
16. *Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Ufficio del Difensore civico della Regione Veneto: "Consulenza in materia di medicina legale e delle assicurazioni"*
17. *Protocollo d'intesa tra il Difensore civico della Regione Veneto e il Direttore della Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL*
18. *D.G.R. 21 aprile 1998, n. 1309: "Costituzione Comitato consultivo per la Bioetica"*
19. *Elenco della Composizione Consiglio Direttivo E.O.I.*
20. *Elenco Difensori civici regionali*
21. *Elenco difensori civici locali*

ALLEGATO I

L.R. n. 28 del. 06/06/1988

Istituzione del difensore civico.

Titolo I
Istituzione

Art. 1 - (Istituzione e funzioni).

1. E' istituito nella Regione Veneto il difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico interviene, a norma della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

Art. 2 - (Sede).

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

Art. 3 - (Requisiti).

1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l' elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico - amministrativo.

Art. 4 - (Elezione e durata in carica).

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto. (1)
2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall' elezione con la formula « Giuro di bene e fedelmente svolgere l' incarico cui sono chiamato neli' interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza ».
4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Il difensore civico è rieleggibile per una sola volta nella carica.
6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all' elezione del nuovo difensore civico.
7. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 - Incompatibilità.

1. Non possono ricoprire l'Ufficio:
 - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
 - b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
 - c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
 - d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;

g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).

2. L'Ufficio del difensore civico è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali. (2)

Art. 6 - (Revoca).

1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal Consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7 - (Modalità di intervento).

1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio - sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.

4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorchè non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.

5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Art. 8 - (Procedimento).

1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.

3. In caso di inerzia dell' ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell' ufficio di procedere congiuntamente all' esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell' ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.
5. Il responsabile dell' ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L' eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.
6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all' organo esecutivo dell' ente interessato.

Art. 9 - (Poteri istruttori).

1. Il difensore civico, per l' adempimento dei suoi compiti, può:
 - a) chiedere l' esibizione, senza il limite del segreto d' ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all' oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile dell' ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 - (Tutela degli interessi diffusi)

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.
2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

Art. 11 - (Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi).

1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude nè limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

Art. 12 - (Rapporti con il Consiglio regionale).

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull' attività svolta.
3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

Art. 13 - (Relazione annuale e informazione).

1. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all' esame del Consiglio regionale una relazione sull' attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.
3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

Titolo III

Norme organizzative

Art. 14 - (Organizzazione e personale).

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all' articolo 2.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell' ufficio provvede, sentito il difensore civico, l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.
3. Per l' espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l' attività svolta.
4. Il difensore civico può altresì valersi dell' assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d' Appello del Veneto.

Art. 15 - (Trattamento economico).

1. Al Difensore civico spettano le indennità di funzione e di missione, nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i membri della Giunta regionale. (3)

Art. 16 - (Norma finanziaria).

1. All' onere di lire 500 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dello articolo 19, 5° comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento dalla partita n. 9 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988 è istituito il cap. 3460 denominato « Spese connesse all' istituzione del difensore civico regionale » con lo stanziamento di lire 500 milioni.
3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione del Bilancio.

Note

(1) Articolo 8 comma 3 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ha modificato il comma disponendo che il difensore civico è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

(2) Articolo così sostituito da art. 52 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6

(3) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33

ALLEGATO 2

XC

L. 15 maggio 1997, n. 127 (1).

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

16. Difensori civici delle regioni e delle province autonome. — 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali (79/a).

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

ALLEGATO 3

L. 14 ottobre 1957, n. 1203

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

195. (138E) 1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (123).

ALLEGATO 4

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 254 del 30 ottobre 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 ottobre 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 177/L

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», corredato delle relative note.

Art. 11.

Difensore civico

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.